

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 23 /2021

Estratto del processo verbale della seduta n. 06 del 25 giugno 2021

Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX / Tim S.p.A. (Kena Mobile) (GU14/397023/2021)

Presiede il Presidente

Mario Trampus

Sono presenti:

il Vice Presidente

Antonella Eloisa Gatta

il componente

Cristina Vescul

Verbalizza

Roberta Sartor

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo Quadro 2018 tra Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, del 28 novembre 2017, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, stipulata tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 27 dicembre 2017, come prorogata dalla delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio delle funzioni delegate in materia di comunicazioni, tra l’Autorità e il Corecom del Friuli Venezia Giulia sottoscritta nel dicembre 2017 ed in particolare l’art.5, c. 1, lett. e) sulla “definizione delle controversie”;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)” in particolare l’articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale “il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell’Autorità, ad esso delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all’articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53”;

VISTA l’istanza della società XXXXXX acquisita con protocollo n. 0091022 del 21/02/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

La società ricorrente, nell’istanza avanzata nei confronti di Tim S.p.a., lamenta che: “tramite pec e stata mandata la disdetta della linea XXXXXX, che non sto utilizzando da novembre 2019. quindi non intendo pagare la fattura di aprile maggio 4 bimestre 2020 -141,40 febbraio marzo 3 bimestre 2020 -141,40 giugno luglio -5 bimestre 2020-141,40 agosto settembre - 6 bimestre 2020-155,98”. In ragione di ciò richiede la cancellazione di tutte le fatture emesse e quantifica i rimborsi/indennizzi nell’importo complessivo di euro 600,00.-.

2. La posizione dell'Operatore.

L'Operatore eccepisce l'inammissibilità delle domande avanzate dall'utente risultando l'istanza del tutto generica e priva di qualsivoglia corredo documentale atto a sostenerne la fondatezza. In assenza di elementi precisi e dettagliati e della relativa documentazione non è possibile ricostruire in modo preciso e circostanziato la questione controversa. La ricorrente, inoltre, non ha fornito la prova della fonte del diritto vantato relativa all'esistenza del contratto in essere con Tim S.p.A. Da ultimo alcun reclamo/segnalazione in merito ai fatti contestati è pervenuta all'Operatore. Nessun addebito di responsabilità può essere addebitato alla convenuta e la domanda di parte istante deve essere rigettata.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria la richiesta formulata dall'istante non è meritevole di accoglimento come di seguito precisato.

Preliminarmente, giova evidenziare che la ricorrente ha presentato un'istanza priva di qualsivoglia documentazione atta a sostenere le proprie doglianze e a specifica richiesta istruttoria di questa Autorità si è limitata a comunicare di non essere più in possesso delle pec di disdetta inviate all'operatore per la propria utenza.

In merito alla presente fattispecie, il principio cardine da seguire e tenere in considerazione al fine della ripartizione dell'onere della prova, è quello sancito dall'art. 2967 c.c. il quale afferma che *"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*. L'onere di provare un fatto, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (*onus probandi incumbit ei qui dicit*): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve, quindi, dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.

Ciò premesso, non avendo la parte istante né con l'istanza di conciliazione, né con quella di definizione e neppure con un qualsivoglia riscontro alle apposite e corrispondenti richieste istruttorie di questa Autorità o in replica alla memoria avversaria, assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente volto a dimostrare di aver inviato al proprio operatore la richiesta di chiusura del contratto per l'utenza in contestazione, alcuna responsabilità può essere addebitata alla parte convenuta per la prosecuzione della fatturazione che tra l'altro non è nemmeno stata prodotta dall'utente.

Per tali ragioni, in fatto e diritto, l'istanza viene rigettata.

Tutto ciò premesso.

DELIBERA

Articolo 1

- 1.** di rigettare l'istanza avanzata dalla società XXXXXX. nei confronti di Tim S.p.a. (Kena Mobile)
- 2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Co.Re.Com FVG e dell'Autorità.

Il direttore
del Servizio Organi di garanzia
Roberta Sartor

Il presidente
Mario Trampus